



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 in data 24/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
DUSI CATERINA	Presente	
BRAGA ANGELO	Presente	
COCCA LIA	Presente	
MASSARDI MAURIZIO	Presente	
NEBOLI GIOVANNI	Presente	
ZANAGLIO SUSANNA	Presente	
COCCA CLAUDIO	Presente	
IORA FRANCESCA	Presente	
TELLAROLI GIUSEPPE	Presente	
OMODEI ELISA	Presente	
BERTA RENATO	Presente	
BIGNOTTI FEDERICA	Presente	
FERRARI GIORGIO	Presente	

Totale presenti 13 Totale assenti 0

E' presente alla seduta l'Assessore esterno **Fregoni Edoardo**.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **dott.ssa Adriana Salini** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **dott. Braga Angelo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;

Udita l'introduzione del Presidente del Consiglio comunale, dr. Angelo Braga, il quale cede la parola al Sindaco, la quale chiede di illustrare l'argomento al Consigliere comunale Neboli Giovanni;

Dato atto che al dibattito che ne è seguito è intervenuto il Consigliere Berta, il quale evidenzia l'aumento dei costi del servizio con maggiore incidenza per le utenze domestiche ed auspica presto sostegno a favore di tutte le famiglie;

Dato atto, inoltre, che non vengono rilasciate dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri presenti;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta quindi la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Omodei, Berta, Bignotti, Ferrari), espressi dal Sindaco e dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, senza modifiche o integrazioni.

Successivamente il Consiglio comunale,

Udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Omodei, Berta, Bignotti, Ferrari), espressi dal Sindaco e dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del provvedimento entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio on line.

La registrazione integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, è conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali dell'odierna seduta da parte del Consiglio Comunale.



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

proposta al Consiglio comunale
n. 12

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.
-----------------	--

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; • il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), ai sensi di legge; Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, nella misura del 5%;

Considerato, altresì, che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2025, in complessivi € 903.033,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato F) per l'anno 2025 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif;

Considerato che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerata l'approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 22/04/2024, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include gli anni 2024/2025;

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Ritenuto opportuno di prevedere per il corrente esercizio il pagamento della Tassa Rifiuti in due rate con le seguenti scadenze:

- ACCONTO TARI 2025 31 Luglio 2025
- SALDO TARI 2025 31 Dicembre 2025
- oppure in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

Richiamata la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la delibera n. 133/2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che introduce un nuovo contributo perequativo di 6 euro per ogni utenza domestica, destinato a finanziare un bonus sulla tariffa dei rifiuti per le famiglie in condizione di disagio economico;

Vista la Nota dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che, pur condividendo l'obiettivo di garantire un alleggerimento del peso della TARI per i nuclei familiari più fragili, contesta le modalità e i tempi con cui la misura è stata definita e chiede di posticipare l'entrata in vigore della misura al 2026.

La delibera ARERA, infatti, rinvia a un successivo provvedimento l'individuazione concreta dei criteri per l'erogazione del bonus;

Rilevato che l'automatismo previsto dal bonus richiede inoltre una piena integrazione tra il sistema SGAtè (gestito da ANCI stessa, per l'acquisizione dei dati ISEE) e le piattaforme utilizzate dai Comuni e dai gestori per emettere le bollette. Un passaggio che implica aggiornamenti software e nuove procedure.

Considerata pertanto l'impossibilità di rispettare la scadenza del 30 aprile 2025, si rinvia in attesa di una maggior definizione delle regole applicative;

Visto il prospetto della determinazione delle tariffe costituito dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione:

- A. piano finanziario (PEF 2024/2025)
- B. riepilogo dei costi
- C. schema utenze non domestiche
- D. schema utenze domestiche
- E. Confronto tariffe rispetto all' anno 2024
- F. Riepilogo tariffe anno 2025

Visto il vigente Regolamento TARI e anche il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate

1. **Di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, la cui composizione è contenuta e riassunta nei seguenti documenti, allegati alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in esso contenute:
 - A. piano finanziario (PEF 2024/2025)
 - B. riepilogo dei costi
 - C. schema utenze non domestiche
 - D. schema utenze domestiche
 - E. Confronto tariffe rispetto all' anno 2024
 - F. Riepilogo tariffe anno 2025
2. **Di allocare** i proventi che deriveranno per l'anno 2025 dalla TARI alla risorsa di entrata denominata "Tassa sui rifiuti (TARI)" – capitolo 10101.51.001260001 del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con delibera del consiglio comunale n. 37 del 19/12/2024;
3. **Di dare atto** che le tariffe TARI stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2025;
4. **DI DICHIARARE** il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vista la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30/04/2025.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Angelo Braga

II SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Adriana Salini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale